

Allegato "A" all'atto repertorio n. 39.897/10.422

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE PRATO SUD CROCE D'ORO - ODV"

Articolo 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione di volontariato PRATO SUD CROCE D'ORO - ODV, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Prato. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'associazione agisce senza alcun fine di lucro nel rispetto del decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni e delle altre leggi statali e regionali in materia e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città o nella provincia di riferimento.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

Articolo 2

(Statuto)

1 - L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione; i soci svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori che possono essere non soci.

2 - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 3

(Attività)

L'associazione opera, prevalentemente in favore dei terzi, in maniera specifica e prevalentemente con prestazioni non occasionali di volontariato, svolte con l'apporto prevalente dei

volontari associati oppure di persone facenti parte degli enti associati, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nelle seguenti aree di intervento:

- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale;
- protezione civile;
- servizio civile;
- donazione sangue;
- onoranze funebri anche in collaborazione con terzi soggetti;
- prelievi del sangue presso la sede e/o il domicilio dell'utente, attività effettuata comunque dai soggetti aventi tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 4

(Finalità dell'associazione)

1 - L'associazione ha finalità di aiutare qualunque persona che si trovi in difficoltà per problemi di salute affinché possa avere tutte le cure necessarie ed i servizi a lei elargiti pertanto l'associazione si impegna a provvedere opportunamente e per tempo alla salute di chiunque, in luogo pubblico e privato, sia colpito da malori o da infortuni; a portare immediato soccorso ed una pronta ed efficace assistenza nelle località colpite da gravi infortuni o disastri di carattere nazionale o locale; ad effettuare trasporti di ammalati negli ospedali e a domicilio; ad effettuare il servizio di trasporto sociale rivolto alle persone disabili per consentire la frequenza nei centri diurni presso le residenze sanitarie assistenziali, scuole secondarie di 2° grado e/o sedi formazione professionale per gli alunni disabili, centri sanitari e di socializzazione presenti nel territorio della provincia di Prato, ad istituire sedi per l'attuazione dei progetti socio-terapeutici, ad effettuare servizio di prelievo del sangue presso la sede o il domicilio dell'utente tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici e/o privati; ad impartire e diffondere a mezzo di opuscoli, di conferenze, di scuole, precetti e principi atti a tutelare e conservare la salute pubblica, l'igiene e l'educazione fisica dei cittadini, mirando principalmente a combattere le malattie sociali; a promuovere e favorire qualsiasi iniziativa che miri alla utilità pubblica ed a scopi umanitari anche avvalendosi di progetti e convenzioni in collaborazione con altri soggetti/enti.

2 - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

3 - L'Associazione opera nel territorio italiano.

Articolo 5

(Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

2 - La richiesta di adesione all'Associazione va presentata

al Presidente dell'associazione. E' deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo e comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e l'iscrizione nell'apposito libro degli associati. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata per iscritto.

3 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile;

4 - La qualità di socio si perde per decesso, per mancato pagamento della quota sociale trascorsi sei (6) mesi dalla data di scadenza prevista, per recesso, per espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività di dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

5 - L'espulsione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

6 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

7 - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; ad improntare il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;

- a versare i contributi straordinari eventualmente deliberati dall'assemblea;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

8 - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

9 - Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 6

(Volontari e dipendenti)

Gli aderenti dell'associazione possono prestare la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo o rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge, dal Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) Anpas e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

Articolo 7

(Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di comunicare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal precedente articolo 5 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 8

(Obblighi dei soci)

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere, se volontari, tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire, se volontari, la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun

fine di lucro;

- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

Articolo 9 (Patrimonio)

1 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- rendite patrimoniali;
- raccolta di fondi;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, immobili e mobili registrati;
- donazioni, lasciti o successioni.

2 - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

3 - L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili e immobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

4 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio redatto secondo le disposizioni di Legge e da cui risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, corredato dalle relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, ovvero dalla relazione di missione, nella quale dovrà essere documentato anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi; il tutto dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Articolo 10 (Organi dell'Associazione)

1 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 11

(L'assemblea dei soci)

1 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria e straordinaria. E' l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione e ciascuno di essi ha diritto ad esprimere un solo voto.

2 - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio annuale;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera con le maggioranze infra previste sulla possibilità di compiere i seguenti atti:
 - rilascio di fideiussioni, pegni, avalli per qualsiasi importo;
 - acquisto, vendita, permuta e acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili e/o costituzione di garanzie reali sugli stessi;
 - perfezionamento di mutui;
 - assunzione e cessione di crediti;
 - assunzione di partecipazioni;
 - concessioni di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- e) delibera in merito ad ogni materia la cui competenza le è attribuita dal presente statuto.

3 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano per iscritto, ovvero dal Collegio dei Revisori Contabili come previsto dal presente statuto.

4 - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione, alla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5 - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere eletto dall'assemblea. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'eventuale data di seconda convocazione, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova della avvenuta ricezione o con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data della riunione. Ove ciò non sia possibile la convocazione potrà avvenire mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione ed affisso in bacheca presso la sede stessa dell'Associazione.

6 - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentato per delega almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

7 - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

8 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli iscritti.

9 - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10 - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

11 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 12

(Il Consiglio Direttivo)

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a nove (9) membri, eletti dall'assemblea; dura in carica quattro (4) anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un vice presidente un segretario e un tesoriere.

2 - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Di-

rettivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero. Tale ultima disposizione è applicata anche al Collegio dei Revisori contabili.

3 - Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi;
- g) stabilire l'importo della quota associativa annua;
- h) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- m) deliberare in merito ai contratti, ivi compresi quelli di lavoro e/o di collaborazione, dei quali l'associazione è parte.

Per il compimento degli atti di cui al punto d) dell'articolo 11 del presente statuto è necessaria la preventiva delibera dell'assemblea degli associati.

4 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

5 - Il Consiglio Direttivo, si riunisce di norma almeno una volta al mese e può essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6 - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, sono redatti dal segretario, e sottoscritti dal segretario e dal presidente.

Articolo 13 **(Il Presidente)**

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonchè l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei

deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

3 - I compiti principali del Presidente sono:

rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria; deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Articolo 14

(Il Collegio dei revisori contabili)

L'Assemblea generale dei soci, elegge un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli articoli 2382 - 2399 del codice civile.

Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori

Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
- in caso di necessità motivata dall'assetto patrimoniale e finanziario dell'associazione, convocare l'assemblea;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri, per quanto di sua competenza;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto dell'associazione;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

Oltre alle funzioni di cui sopra, nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dagli artt. 30 o 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, il Collegio dei Revisori Contabili svolgerà anche le funzioni previste in dette disposizioni di legge.

Articolo 15

(Quota Sociale)

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche

sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

Articolo 16

(Attività secondarie)

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 17

(Cariche Sociali)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di quattro (4) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 18

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato, che operino in identico o analogo settore, nel rispetto delle formalità richiesta dalla Legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Articolo 19

(Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1 - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli iscritti.

2 - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri Enti del terzo Settore, individuati con delibera dell'assemblea, su parere del competente ufficio del registro del terzo settore, fatta salva diversa disposizione imposta dalla Legge. Gli eventuali utili dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento.

F.to: BARTOLONI Dante - Giuseppa MAZZARA notaio (segue l'impronta del sigillo)